

Venerdì, 11 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3976 del 21 agosto 2015 Consiglio di Stato

Diniego di emersione dal lavoro irregolare

Cerchi un CAP?

Like

2,441 people like this. Be the first of your friends.

Con PagineBianche trovi subito i CAP di tutte le Città italiane





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7021 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Vichi, con domicilio eletto presso l'Avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi, n. 35 B.;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00676/2014, resa tra le parti, concernente il diniego di emersione dal lavoro irregolare

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per le Amministrazioni appellate l'Avvocato dello Stato Agnese Soldani;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellante, *****, ha impugnato avanti al T.A.R. Lombardia, sede staccata di Brescia, il provvedimento prot. n. 104991/2012 del 21.3.2014, emesso dalla Prefettura di Brescia, con il quale è stata rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, di cui al d. lgs. 109/2012, presentata dal datore di lavoro, ***, in favore dello stesso appellante, per difetto di uno dei requisiti previsti dall'art. 5

del medesimo decreto e, cioè, la sussistenza del rapporto da almeno tre mesi dall'entrata in vigore di esso.

1.1. Il provvedimento prefettizio ha valorizzato le dichiarazioni orali rese dal *** ai Carabinieri di Ospitaletto Bresciano, dichiarazioni dalle quali emergerebbe che il rapporto di lavoro aveva avuto inizio nell'ottobre del 2012.

2. Nel primo grado di giudizio si è costituita l'Amministrazione intimata per resistere al ricorso avverso.

3. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 676 dell'11.6.2014, ha respinto il ricorso.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessato, lamentando, con un unico motivo, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

5. Si è costituita l'Amministrazione appellata con mera memoria di stile.

6. Con ordinanza n. 4048 dell'11.9.2014 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione.

7. Infine, nella pubblica udienza del 2.7.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. L'appello è infondato e va respinto.

8.1. Il provvedimento prefettizio, impugnato in primo grado e confermato dal giudice bresciano, ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare, per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 5 del d. lgs. 109/1992 (sussistenza del rapporto da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, cioè, il 9.8.2012), fondando tale rigetto, come si è accennato, sulle dichiarazioni orali rese dal datore di lavoro, ***, ai Carabinieri di Ospitaletto Bresciano, dichiarazioni dalle quali emergerebbe che il rapporto di lavoro ha avuto inizio nell'ottobre 2012 e, cioè, in data successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

9. L'appellante assume che sia illegittimo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione, fatto discendere da un'unica dichiarazione del datore di lavoro che, in occasione di una visita ispettiva, avrebbe asserito come il rapporto di lavoro ha avuto inizio a partire dall'ottobre del 2012.

9.1. Secondo la tesi sostenuta nell'atto di gravame sarebbe plausibile che il datore di lavoro abbia equivocato sulla domanda rivolta ai Carabinieri, poiché «molti stranieri, vedendo comparire sulla porta di casa degli agenti in divisa pensano subito al peggio, quindi non comprendendo perfettamente la lingua italiana e preso da un timore reverenziale abbia frainteso le domande formulate dagli agenti e di conseguenza abbia fornito risposte errate» (p. 4 del ricorso in appello), non dovendosi trascurare, peraltro, come i controlli effettuati dai Carabinieri fossero avvenuti nel luglio del 2013, quasi un anno dopo dalla data in cui la domanda di emersione era stata inoltrata e quando, ormai, il rapporto lavorativo era già concluso da tempo e apparendo, quindi, giustificabile l'errore nel quale era caduto il ***.

9.2. La posizione dell'odierno appellante doveva essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dell'Amministrazione che, sulla scorta della sola dichiarazione del *** non confermata dal prosieguo dell'istruttoria, ha rigettato la domanda di emersione.

9.3. Il ***, sostiene in sintesi l'appellante, avrebbe commesso un "macroscopico errore" (p. 3 del ricorso in appello) nell'indicazione temporale dell'inizio e della fine del rapporto lavorativo con lo stesso appellante, come emergerebbe dalla dichiarazione della figlia convivente dello stesso ***, la quale

afferitava come il rapporto lavorativo con il ricorrente avesse avuto nel maggio del 2012, e non già nell'ottobre del 2012, per concludersi dopo un anno, nel maggio del 2013.

10. Il primo giudice, sottolineando la «particolare valenza giuridica delle dichiarazioni rese a Ufficiali di P.G. » (p. 2 della sentenza impugnata), ha valorizzato le dichiarazioni del *** rese ai Carabinieri e ha ribadito il proprio costante orientamento, secondo cui esse fanno fede in ordine agli elementi di fatto rilevanti ai fini della regolarizzazione.

10.1. L'appellante ha tuttavia contestato tale rilievo, osservando, in senso contrario, come il *** non sia stato mai interrogato dalla polizia giudiziaria, ma abbia reso semplici dichiarazioni ad alcuni agenti che si presentavano presso la propria abitazione, dichiarazioni che non hanno la valenza probatoria di un formale interrogatorio.

11. Osserva il Collegio che la contestazione dell'appellante è priva di pregio, atteso che le dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro agli ufficiali di polizia giudiziaria, ancorché non rese nella forma dell'interrogatorio, sono assistite da una fede privilegiata ed hanno una valenza probatoria particolarmente forte, in quanto esse, per l'immediatezza della forma orale e per l'autorevolezza del destinatario qualificato, assicurano una genuinità ben maggiore di eventuali successive dichiarazioni di parte, scritte a freddo e in funzione eventualmente difensiva, anche in sede procedimentale o in prospettiva di un eventuale contenzioso.

11.1. E ciò è accaduto proprio nel caso di specie, dove appare scarsamente credibile proprio quanto dichiarato successivamente dal *** nella memoria ex art. 10-bis della l. 241/1990, presentata in sede procedimentale, laddove si legge che lo stato di agitazione, dovuto alla presenza "improvvisa" dei Carabinieri a casa sua, lo avrebbe indotto a non comprendere quanto a lui richiesto, dichiarando che il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio nell'ottobre del 2012, allorché egli presentò l'istanza di regolarizzazione, e non nel maggio 2012, ciò che appare scarsamente credibile e poco verosimile, essendogli stato richiesto solo e semplicemente dai Carabinieri quando il rapporto di lavoro era iniziato ed era finito, senza che ciò potesse far insorgere in lui, ragionevolmente, dubbi, confusione o, addirittura, un metus publicae potestatis.

11.2. Scarsa attendibilità, pertanto, assume anche la successiva e concorde dichiarazione scritta della figlia asseritamente convivente del ***, la quale ha dichiarato che questi avrebbe lavorato presso la sua famiglia dal 9.5.2012 al 6.5.2013.

13. Ne segue che, per i motivi esposti, la sentenza impugnata merita conferma per aver correttamente ritenuto che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio nell'ottobre 2012, proprio sulla base delle dichiarazioni rese dal *** ai Carabinieri di Ospitaletto Bresciano, e non già nel maggio 2012, con conseguente difetto di uno dei presupposti previsti dall'art. 5 del d. lgs. 109/1992 per la positiva definizione della procedura in oggetto.

13.1. In difetto di convincente prova contraria, al di là delle successive e meno credibili dichiarazioni scritte di parte provenienti dallo stesso *** (o da altro asserito familiare convivente), il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare va immune da censure.

14. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la particolarità della questione giuridica qui esaminata, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,

come in epigrafe proposto, lo **respinge** e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 7 Settembre 2015



Prestiti INPDAP 2015



 dipendentistatali.it/DipPubblici

Fino a € 90.000 con Rate comode Solo per dip
pubblici e pensionati

Windows su Mac



Inglese - Test e Verifica



Corso Segretaria Medico



News



[Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati](#)

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana.
Le ...

[Leggi tutto »](#)

[Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno](#)

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)

Corte di Strasburgo. Italia condannata per il trattenimento illegale e l'espulsione di tre cittadini tunisini

Ancora una volta l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il trattenimento illegale e l...

[Leggi tutto »](#)

Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato

Il Ministero dell'Interno con la circolare in argomento ha reso noto che a seguito del parere espresso nell'adunanza del...

[Leggi tutto »](#)

Fondo asilo migrazione e integrazione

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di iniziative per la gestione del fenomeno migratorio ...

[Leggi tutto »](#)

Rete clandestina organizzerebbe matrimoni tra stranieri e italiani

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni combinati tra ...

[Leggi tutto »](#)

RIPARTI
CON LE OFFERTE
ALITALIA

EUROPA DA
44€

SOLO ANDATA
TUTTO INCLUSO
TARIFFA LIGHT

ACQUISTA SUBITO

ETIHAD AIRWAYS PARTNER

Alitalia CLEAN SKY

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)